



EDOARDO ALBERTO ROSSI*

LA SENTENZA *FABRIS E PARZIALE C. ITALIA* DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO. NOTE CRITICHE IN MERITO ALL'INTERPRETAZIONE DEL REQUISITO DELLA "VITTIMA DI UNA VIOLAZIONE"

SOMMARIO: 1. Il merito del caso *Fabris e Parziale c. Italia*. Gli obblighi positivi delle autorità statali derivanti dall'art. 2 CEDU. – 2. La qualifica di "vittima" del ricorrente quale condizione di ricevibilità. – 2.1. Contraddittorietà con i precedenti giurisprudenziali della Corte. – 2.2. La valutazione del legame affettivo con la vittima diretta e il (preminente) valore del bene della vita. – 2.3. Irrilevanza del riconoscimento dello *status* di "vittima" ai fini dell'equa soddisfazione *ex art.* 41 CEDU. – 3. Osservazioni conclusive.

1. *Il merito del caso Fabris e Parziale c. Italia. Gli obblighi positivi delle autorità statali derivanti dall'art. 2 CEDU*

Con la sentenza del 19 marzo 2020, *Fabris e Parziale c. Italia*¹, la Corte di Strasburgo si è pronunciata sul rispetto dell'art. 2 della Convenzione² in un caso concernente il decesso di un detenuto all'interno di un carcere veneziano verificatosi in circostanze opache.

* Assegnista di ricerca in Diritto internazionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".

¹ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Fabris e Parziale c. Italia*, ric. n. 41603/13, sent. 19 marzo 2020. La sentenza diventerà definitiva, ai sensi dell'art. 44, par. 2, della Convenzione, tre mesi dopo la sua emissione, se non sarà richiesto il rinvio del caso davanti alla Grande Camera oppure se il collegio della Grande Camera respingerà la richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'art. 43 CEDU, ovvero se le parti dichiareranno che non richiederanno il rinvio del caso davanti alla Grande Camera.

² Art. 2 CEDU: «1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione». Per inquadramenti di carattere generale sull'art. 2 CEDU v. C. RUSSO, A. BLASI, *Art. 2. Diritto alla vita*, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, p. 41 ss.; B. MATHIEU, *The Right to Life in European Constitutional*

Dopo un primo rapporto, redatto dalle autorità carcerarie, nel quale era stato affermato che i medici, mentre tentavano di rianimare il corpo, avevano riscontrato la presenza di odore di gas proveniente dalla bocca del detenuto, era stata disposta un'autopsia dalla quale era emerso, al contrario, che il decesso era stato causato da un'insufficienza cardiorespiratoria provocata da una scarica elettrica. Era stata così aperta un'indagine per il reato di "morte come conseguenza di altro delitto". A seguito di una seconda perizia medica, dalla quale era emerso che in realtà il decesso era stato causato dall'inalazione di gas, e dopo ulteriori indagini richieste in sede di opposizione all'archiviazione, i magistrati avevano dichiarato prescritti i fatti, rilevando comunque che presumibilmente la morte era stata causata dall'inalazione volontaria di gas ed escludendo profili di responsabilità delle autorità carcerarie³.

Chiamata a pronunciarsi sulla base del ricorso presentato da uno zio paterno e da una cugina del detenuto, la Corte di Strasburgo si è espressa sul rispetto degli obblighi positivi delle autorità statali⁴ concernenti, sotto il profilo sostanziale, l'adozione concreta di tutte le ragionevoli misure volte ad evitare il decesso e, sotto il profilo procedurale, lo svolgimento di indagini effettive per accertare la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Sul primo aspetto la Corte ha ricordato che l'art. 2 CEDU non impone agli Stati soltanto l'obbligo di astenersi dal provocare la morte «de manière volontaire et irrégulière», ma essi devono altresì adottare le misure necessarie a garantire la protezione delle persone soggette alla loro giurisdizione⁵. Se le autorità statali conoscono o dovrebbero conoscere dell'esistenza di

and International Case-law, Strasbourg, 2006, p. 11 ss.; N. LETTIERI, *L'art. 2 della Convenzione sui diritti umani sul diritto alla vita*, in *Giur. mer.*, 2009, p. 2312 ss.; E. WICKS, *The Right to Life and Conflicting Interests*, Oxford, 2010, p. 42 ss.; F. BESTAGNO, *Art. 2. Diritto alla vita*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Padova, 2012, p. 36 ss.; R. CONTI, *Il diritto alla vita nella giurisprudenza delle Alte Corti*, in *Pol. dir.*, 2012, p. 557 ss.; D. J. HARRIS, M. O'BOYLE, C. WARBRICK, *Law of the European Convention on Human Rights*, Oxford, 2014, p. 203 ss.; S. NEGRI, *Violenze, maltrattamenti ed abusi commessi dalle forze dell'ordine (artt. 2 e 3 CEDU)*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano*, Padova, 2016, p. 115 ss.; S. ZIRULIA, *Art. 2. Diritto alla vita*, in G. UBERTIS, F. VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Torino, 2016, p. 39 ss.

³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Fabris e Parziale c. Italia*, cit., par. 29.

⁴ Secondo la teoria delle «obbligazioni positive» elaborata dalla Corte di Strasburgo, agli Stati è imposto, oltre all'obbligo di astenersi dal porre in essere intrusioni illegittime nel godimento dei diritti previsti dalla Convenzione, anche l'obbligo di adottare misure concrete per garantirne l'esercizio effettivo. Sulla teoria delle obbligazioni positive v. F. SUDRE, *Les obligations positives dans la jurisprudence européenne des droits de l'homme*, in *Rev. trim. dr. homme*, 1995, p. 363 ss.; A. MOWBRAY, *The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the European Court of Human Rights*, Oxford, 2004; J.-F. AKANDJI-KOMBE, *Positive Obligations under the European Convention on Human Rights*, Strasbourg, 2007; R. PISILLO MAZZESCHI, *Responsabilité de l'Etat pour violation des obligations positives relatives aux droits de l'homme*, in *Recueil des cours*, 2008, p. 179 ss.; M. KLATT, *Positive Obligations under the European Convention on Human Rights*, in *Heid. Jour. Int. Law*, 2011, p. 691 ss.; D. XENOS, *The Positive Obligations of the State under the European Convention of Human Rights*, London, 2013; J. VELU, R. ERGEC, *Convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 2014, p. 51 ss.

⁵ Sulle obbligazioni positive nell'ambito dell'art. 2 CEDU si veda, a titolo esemplificativo, la sentenza della Corte europea, *L.C.B. c. Regno Unito*, ric. n. 23413/94, sent. 9 giugno 1998, par. 36, relativa ad un ricorso presentato dalla figlia di un membro del personale di servizio della *Royal Air Force* britannica, deliberatamente esposto, ad avviso della ricorrente, alle radiazioni cagionate da test nucleari per finalità sperimentali. La stessa, in particolare, ha sostenuto che la leucemia diagnosticatale sin dalla nascita era dovuta alle radiazioni alle quali il padre era stato esposto durante il proprio servizio. La Corte, pur non riscontrando violazioni dell'art. 2 CEDU, ha segnatamente osservato che la norma non ingiunge agli Stati soltanto di astenersi dal privare della vita in maniera intenzionale e illegittima, ma impone altresì l'obbligo di adottare misure appropriate per salvaguardare la vita di coloro che sono sotto la loro giurisdizione. In tali situazioni deve quindi essere accertato dalla Corte se, date le circostanze del caso, gli Stati abbiano posto in essere tutte le misure che ragionevolmente

rischi reali ed immediati, tali misure possono dover essere adottate anche in maniera preventiva, al fine di proteggere gli individui da altri soggetti o da loro stessi⁶.

Nel caso di specie, poiché la vittima non soffriva di disturbi mentali gravi, né aveva mostrato sintomi di *stress* fisico o mentale nei giorni antecedenti al decesso, né, tantomeno, il consumo di bombole di gas si era mai mostrato diverso da quello degli altri detenuti, la Corte ha condiviso la ricostruzione secondo cui il decesso non era stato causato da un'azione suicidiaria, ma da un utilizzo distorto di una sostanza pericolosa, ancorché posseduta in maniera regolare. Così, la Corte ha escluso che le autorità conoscessero o avrebbero dovuto conoscere della sussistenza di un rischio reale e immediato che avrebbe dovuto condurre all'adozione di diverse misure di prevenzione⁷, anche in quanto gli obblighi positivi degli Stati non possono giustificare l'imposizione di un «*fardeau insupportable ou excessif*»⁸.

possono essere loro richieste al fine di evitare che la vita delle persone venga messa in pericolo. Statuizioni dello stesso tenore sono state formulate dalla Corte nella nota sentenza *Osman c. Regno Unito*, ric. n. 23452/94, sent. 28 ottobre 1998, par. 115, relativa ad un ricorso presentato dalla moglie e dal figlio della vittima, uccisa da un malato psichiatrico, già insegnante del figlio, la cui pericolosità era stata ampiamente comprovata da evidenti segnali, non adeguatamente tenuti in considerazione dalle autorità statali. Nello stesso senso v. altresì la sentenza *Renolde c. Francia*, ric. n. 5608/05, sent. 16 ottobre 2008, par. 80, relativa ad un caso di suicidio in carcere di un soggetto mentalmente disturbato, nell'ambito del quale è stata rilevata una violazione dell'art. 2 CEDU per mancato rispetto degli obblighi positivi gravanti sulle autorità statali. Infatti, ad avviso della Corte, lo *staff* medico e le guardie carcerarie non avevano adottato adeguate misure preventive per tutelare la vita del detenuto: esse avrebbero dovuto evitare di sottoporlo ad un regime carcerario eccessivamente duro per la sua vulnerabile condizione, verificando con attenzione che assumesse quotidianamente i farmaci prescritti per i suoi gravi disturbi psichiatrici. In argomento v. altresì C. RUSSO, A. BLASI, *Art. 2*, cit., p. 40 ss.; A. MOWBRAY, *The Development of Positive Obligations*, cit., p. 41 ss.; E. WICKS, *The Right to Life*, cit., p. 67 ss.; F. BESTAGNO, *Art. 2*, cit., p. 40 ss.; S. ZIRULIA, *Art. 2*, cit., p. 58 ss.

⁶ In diverse occasioni la Corte ha concluso, relativamente a casi in cui il rischio per la vita degli individui proveniva da atti di autoaggressione commessi da detenuti, che l'obbligo di adottare misure concrete per evitare tali rischi sorge in capo alle autorità statali nel momento in cui esse sono a conoscenza (o avrebbero dovuto ragionevolmente esserlo) della realtà, dell'imminenza e della concretezza dei rischi stessi. Così *Keenan c. Regno Unito*, ric. n. 27229/95, sent. 3 aprile 2001, par. 93; *Renolde c. Francia*, cit., par. 83; *Fernandes de Oliveira c. Portogallo*, ric. n. 78103/14, sent. 31 gennaio 2019, par. 110.

⁷ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Fabris e Parziale c. Italia*, cit., par. 88. La Corte ha quindi stabilito l'insussistenza di evidenze probatorie relative ad un pericolo reale ed immediato che le autorità avrebbero dovuto conoscere. Inoltre, pur non dichiarandosi in grado di stabilire univocamente se le conclusioni e le misure delle autorità penitenziarie siano state irragionevoli o ingiustificate oppure se abbiano sbagliato a non adottare ulteriori specifiche restrizioni – come, ad esempio, maggiori limiti all'utilizzo di bombole di gas o una sorveglianza rafforzata sul detenuto – la Corte ha ricordato che le autorità devono sempre adempiere ai propri obblighi rispettando la dignità e la libertà delle persone. Infatti, misure eccessivamente restrittive senza adeguata giustificazione possono incidere negativamente sull'autonomia individuale delle persone. In questo senso v. altresì *Keenan c. Regno Unito*, cit., par. 92; *Fernandes de Oliveira c. Portogallo*, cit., par. 112.

⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Fabris e Parziale c. Italia*, cit., par. 75. Nello stesso senso v. la sentenza *Mastromatteo c. Italia*, ric. n. 37703/97, sent. 24 ottobre 2002, par. 68, nella quale la Corte ha chiarito, in un caso avente ad oggetto un omicidio commesso da parte di tre criminali in fuga a seguito di una rapina, che alle autorità statali può essere imposto soltanto l'obbligo di adottare misure preventive volte ad evitare rischi reali ed immediati che esse avrebbero dovuto ragionevolmente conoscere o aspettarsi, in quanto, in caso contrario, verrebbe imposto un «*impossible or disproportionate burden on the authorities*». In senso conforme v. altresì *Keenan c. Regno Unito*, cit., par. 90; *Renolde c. Francia*, cit., par. 82; *Volk c. Slovenia*, ric. n. 62120/09, sent. 13 dicembre 2012, par. 84.

Sotto il profilo procedurale, chiarendo che le autorità statali hanno l'obbligo di svolgere un'«indagine ufficiale ed effettiva»⁹ al fine di stabilire le cause della morte¹⁰ ed identificare gli eventuali responsabili in tempi ragionevoli¹¹, la Corte ha confermato la necessità di accertare se le autorità carcerarie avrebbero potuto o dovuto impedire la morte¹². Al riguardo la Corte ha stabilito che l'intervenuta prescrizione, sebbene deplorabile, non ha impedito lo svolgimento degli essenziali atti d'indagine e, pertanto, le autorità statali sono apparse diligenti nell'aver svolto un'inchiesta effettiva, nonostante i rallentamenti e le lungaggini giudiziarie.

2. La qualifica di «vittima» del ricorrente quale condizione di ricevibilità

Al di là degli aspetti relativi al merito della vicenda, sembra opportuno approfondire la sentenza della Corte di Strasburgo in relazione alle statuizioni concernenti un'eccezione

⁹ Conferme della rilevanza di tali obblighi sono rilevabili anche in altre pronunce della Corte di Strasburgo, tra le quali v. *Mahmut Kaya c. Turchia*, ric. n. 22535/93, sent. 28 marzo 2000, par. 102; *İlhan c. Turchia*, ric. n. 22277/93, sent. 27 giugno 2000, par. 91; *De Donder e De Clippel c. Belgio*, ric. n. 8595/06, sent. 6 dicembre 2011, par. 85; *Shumkova c. Russia*, ric. n. 9296/06, sent. 14 febbraio 2012, par. 106; *Volk c. Slovenia*, cit., par. 98. Il mancato rispetto dell'obbligo di condurre indagini effettive è stato posto al centro anche di quattro sentenze di condanna emesse il 4 maggio 2001 nei confronti del Regno Unito per episodi riguardanti il rispetto del diritto alla vita. Trattasi dei casi *McKerr c. Regno Unito*, ric. n. 28883/95, sent. 4 maggio 2001, par. 111; *Kelly e altri c. Regno Unito*, ric. n. 30054/96, sent. 4 maggio 2001, par. 94; *Hugh Jordan c. Regno Unito*, ric. n. 24746/94, sent. 4 maggio 2001, par. 105; *Shanaghan c. Regno Unito*, ric. n. 37715/97, sent. 4 maggio 2001, par. 88. Per una ricostruzione di tali obblighi procedurali v. F. BESTAGNO, *Diritti umani e impunità: obblighi positivi degli Stati in materia penale*, Milano, 2003, p. 90 ss., nonché E. WICKS, *The Right to Life*, cit., p. 64 ss.

¹⁰ La Corte ha inoltre ricordato che, qualora il decesso di un individuo sia avvenuto in circostanze che potrebbero far sorgere la responsabilità delle autorità statali, l'art. 2 CEDU impone agli Stati di assicurare, con tutti i mezzi di cui dispongono, che le disposizioni legislative e amministrative interne volte alla protezione della vita siano effettivamente applicate. Al riguardo è possibile richiamare la sentenza *Önerlydiz c. Turchia*, ric. n. 48939/99, sent. 30 novembre 2004, par. 91 ss., relativa ad un'esplosione di gas in un sito di raccolta di rifiuti, che aveva causato la morte di nove familiari del ricorrente. In proposito, la Corte ha stabilito che le autorità statali devono verificare, applicando le pertinenti disposizioni legislative e amministrative, che i responsabili abbiano adottato le misure necessarie per evitare la concretizzazione dei rischi legati ad attività pericolose, a prescindere dai rimedi attivabili dai singoli. Tali principi, anche con riferimento ad episodi di decessi avvenuti in istituti carcerari, sono stati ribaditi, *inter alia*, nel caso *Volk c. Slovenia*, cit., par. 97.

¹¹ Il mancato rispetto dell'esigenza di celerità – oltre al rispetto dei requisiti di diligenza, trasparenza, coinvolgimento dei familiari e completezza delle indagini – è stato posto dalla Corte di Strasburgo alla base della condanna pronunciata nel caso *Troubnikov c. Russia*, ric. n. 49790/99, sent. 5 luglio 2005, par. 88, originato dal ritrovamento del corpo di un detenuto, impiccatosi in una cella detentiva della sezione disciplinare di un carcere. La Corte, al par. 92 della sentenza, ha chiarito il principio secondo cui il trascorrere del tempo incide inevitabilmente sulla quantità e sulla qualità degli elementi probatori, mettendo a repentaglio l'efficacia delle indagini e prolungando il calvario dei familiari. Inoltre, come ha ricordato la Corte nei casi *Šilih c. Slovenia*, ric. n. 71463/01, sent. 9 aprile 2009, par. 196; *Bilbija e Blažević c. Croazia*, ric. n. 62870/13, sent. 12 gennaio 2016, par. 107; *Fernandes de Oliveira c. Portogallo*, cit., par. 137; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo*, ric. n. 56080/13, sent. 19 dicembre 2017, par. 218-219, maggiore celerità e tempestività sono richieste nell'accertamento di errori commessi nell'ambito di trattamenti medici e servizi sanitari, così da consentire alle autorità interessate di porre rimedio alle eventuali carenze. In tema v. il commento di M. DE SALVIA, *Arret Lopes de Sousa Fernandes du 19 dicembre 2017 c. Portugal*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2018, p. 108 ss.

¹² In tema v. altresì la sentenza *Castro e Lavenia c. Italia*, ric. n. 46190/13, dec. 31 maggio 2016, nonostante nel caso di specie la Corte abbia escluso la sussistenza di violazioni dell'art. 2 CEDU per l'assenza di segnali anticipatori di un possibile suicidio – al contrario di quanto accaduto nei casi *Ketreb c. Francia*, ric. n. 38447/09, sent. 19 luglio 2012, e *Volk c. Slovenia*, cit., – e per lo svolgimento di indagini ritenute effettive, diligenti e celeri.

preliminare sulla ricevibilità del ricorso, proposto da uno zio paterno e da una cugina della vittima: il governo italiano ha infatti contestato il possesso, in capo alla cugina, della qualifica di “vittima”. Tale condizione è richiesta espressamente dall’art. 34 CEDU, il quale prevede che la Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati «che sostenga d’essere *vittima di una violazione*»¹³ dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli.

In particolare, il governo ha eccepito la mancanza dello *status* di “vittima” della cugina, facendo riferimento alla «*réalité du lien affectif*» tra la vittima diretta e la ricorrente, non dimostrato da quest’ultima al momento della presentazione del ricorso. Il governo ha segnatamente osservato che la cugina non figurava nella lista delle persone che facevano regolarmente visita al detenuto in carcere, al contrario dello zio e di altri familiari. Inoltre, ha aggiunto il governo, il diritto italiano non qualifica i cugini come “*parents proches*”¹⁴.

Al contrario, i ricorrenti hanno sostenuto di appartenere alla “*famille proche*” della vittima, orfano dei genitori da molto tempo. I ricorrenti hanno inoltre aggiunto di essersi sempre occupati di lui, sia quando era in vita sia dopo il suo decesso, prendendo parte attivamente alle indagini condotte dalle autorità italiane al fine di chiarire le circostanze della morte e la sussistenza di eventuali responsabilità¹⁵.

La Corte ha invece rilevato, ai par. 37 ss. della sentenza, che l’art. 2 CEDU, rappresentativo di una delle fondamentali garanzie del sistema, implica situazioni particolari, correlate alla specifica natura delle violazioni¹⁶ e a considerazioni relative all’applicazione

¹³ Con la nozione di «vittima» si fa riferimento, secondo una formula accettata da tempo nel sistema convenzionale, ad un soggetto colpito direttamente dalla violazione, in presenza di “collegamento sufficientemente diretto” tra il ricorrente ed il danno provocato dalla violazione delle norme CEDU (v., *ex plurimis*, *Association X and 165 liquidators and court appointed administrators c. Francia*, ric. n. 9939/82, dec. 4 luglio 1983; *Asociación de aviadores de la República, Jaime Mata c. Spagna*, ric. n. 10733/84, dec. 11 marzo 1984; *Groppera Radio AG e altri c. Svizzera*, ric. n. 10890/84, sent. 28 marzo 1990, par. 47-48). In generale, sul requisito della “vittima” v. G. RAIMONDI, *Art. 34*, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI (a cura di), *Commentario alla Convenzione europea*, cit., p. 562 ss.; ID., *La qualità di “vittima” come condizione del ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *I Quaderni europei. Online Working Paper*, 2015, p. 5 ss.; A. SACCUCCI, *Art. 34*, in S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *Commentario breve alla Convenzione europea*, cit., p. 630 ss.; J. M. SÁNCHEZ PATRÓN, *Las condiciones de admisibilidad de las demandas individuales ante el Tribunal europeo de derechos humanos: ¿un logro en riesgo?*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2014, p. 285 ss.; A. DI STASI, *La tutela procedurale e l’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano*, cit., p. 55 ss.; G. MASTROGIOVANNI, *Profili procedurali del ricorso innanzi alla Corte di Strasburgo (art. 34 CEDU)*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano*, cit., p. 1091 ss.; M. CASTELLANETA, *La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la procedura di ricorso alla Corte di Strasburgo*, in *St. int. eur.*, suppl. n. 1/2019, p. 16 ss. Va altresì notato che l’art. 12 del Protocollo addizionale n. 14 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, entrato in vigore il 1° giugno 2010, ha modificato l’art. 35, par. 3, della Convenzione, prevedendo, a pena di inammissibilità del ricorso *ex art.* 34 CEDU, che il ricorrente debba aver subito «a significant disadvantage». In tema v. M. L. PADELLETTI, *Una nuova condizione di ricevibilità del ricorso individuale: il danno significativo subito dalla vittima*, in *Riv. dir. int.*, 2006, p. 50 ss., la quale evidenzia come l’introduzione di tale requisito di ammissibilità tenda a «restringere il numero dei possibili ricorrenti», nonché J. M. SÁNCHEZ PATRÓN, *Las condiciones de admisibilidad*, cit., p. 287 ss.

¹⁴ Corte europea dei diritti dell’uomo, *Fabris e Parziale c. Italia*, cit., par. 35.

¹⁵ Ivi, par. 36.

¹⁶ Diverso è infatti l’approccio mostrato dalla Corte in riferimento a violazioni di altri diritti garantiti dalla Convenzione. Così la Corte, nel caso *Fairfield e altri c. Regno Unito*, ric. n. 24790/04, dec. 8 marzo 2005, ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla figlia e dagli esecutori testamentari di un predicatore cristiano evangelico, con il radicato desiderio di convertire gli altri al suo modo di pensare e credere, il quale, dopo essere stato arrestato per aver provocato una colluttazione mentre predicava in pubblico esibendo un cartello ritenuto provocatorio ed offensivo e rifiutandosi di obbedire agli inviti a desistere avanzati da due agenti di polizia, era

effettiva della disposizione, in accordo alle quali è imprescindibile riconoscere la legittimazione ad agire, quali ricorrenti a pieno titolo, anche ai parenti del deceduto¹⁷.

Al riguardo la Corte ha già pacificamente dichiarato ricevibili in più occasioni ricorsi relativi a violazioni dell'art. 2 CEDU presentati da genitori, fratelli, sorelle o nipoti della persona deceduta, ritenendoli vittime indirette delle violazioni¹⁸.

stato condannato dai tribunali britannici per violazione della legislazione a tutela dell'ordine pubblico. La Corte di Strasburgo ha segnatamente dichiarato irricevibile il ricorso presentato per conto del predicatore, morto prima di aver potuto ricorrere a Strasburgo, dalla figlia e dagli esecutori testamentari – i quali si erano rivolti alla Corte lamentando, ai sensi degli artt. 9 e 10 della Convenzione, violazioni della libertà di religione e di espressione – distinguendo rispetto ad altri casi (come, ad esempio, il caso *Dalban c. Romania*, ric. n. 28114/95, sent. 28 settembre 2009, par. 39), introdotti dalle vittime dirette della violazione e proseguiti dai familiari solo dopo la morte dei ricorrenti in pendenza del giudizio dinanzi alla Corte. In tema v. anche M. CASTELLANETA, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 16.

¹⁷ Sembra opportuno ricordare altresì il caso *Varnava e altri c. Turchia*, ric. n. 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90, 16073/90, sent. 18 settembre 2009, par. 111-112, concernente episodi di sparizioni forzate nell'isola di Cipro, introdotto sulla base di nove ricorsi presentati da cittadini ciprioti. Ciascuno dei nove ricorsi era stato sottoscritto da un ricorrente, un familiare della persona scomparsa, sia in proprio che per conto della persona scomparsa, indicata quale primo ricorrente anche se, appunto, scomparsa dopo la cattura da parte delle forze militari turche. La Corte ha affrontato il problema dello *status* di “vittima” dei ricorrenti ai par. 111-112 della sentenza, nei quali ha sottolineato che, in accordo a quanto previsto dall'art. 34 della Convenzione, i ricorsi possono essere presentati solo da o a nome di persone in vita, posto che se il ricorrente muore dopo la presentazione del ricorso, i suoi eredi possono chiedere la prosecuzione dell'esame del ricorso. Se la presunta vittima di una violazione è deceduta prima della proposizione del ricorso, è ammessa la possibilità per un soggetto, in qualità di parente prossimo con un necessario e concreto interesse giuridico («person with requisite legal interest as next of kin»), di presentare un ricorso *relativo al decesso* («raising complaints related to the death»). Sebbene la sparizione forzata e il mancato ritrovamento dei corpi avesse impedito di sapere con certezza se le vittime dirette delle violazioni fossero o meno in vita, la Corte ha dato rilevanza, al par. 112, al fatto che non vi sia alcun dubbio che i parenti stretti delle persone scomparse possano presentare un ricorso concernente le sparizioni («in any event, there is no question but that the close relatives of the missing men may introduce applications raising complaints concerning their disappearance») e, pertanto, il ricorso è stato dichiarato ammissibile.

¹⁸ Al riguardo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo sembra decisamente consolidata: nei casi *Renolde c. Francia*, cit., e *Ketreb c. Francia*, cit., sono stati ammessi i ricorsi presentati dalle sorelle delle vittime dirette, suicidatesi in carcere. Nel caso *Mahmut Kaya c. Turchia*, cit., il ricorso è stato presentato dal fratello di un medico rapito, torturato ed ucciso con la connivenza di agenti di Stato. Nel caso *Osman c. Regno Unito*, cit., sono stati il coniuge ed il figlio del soggetto ucciso in una sparatoria a proporre ricorso alla Corte; nei casi *Keenan c. Regno Unito*, cit., *Mastromatteo c. Italia*, cit., *De Donder e De Clippel c. Belgio*, cit., *Shumkova c. Russia*, cit., *Volk c. Slovenia*, cit., par. 78, *Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia*, ric. n. 24014/05, sent. 14 aprile 2015, *Troubnikov c. Russia*, cit., *Castro e Lavenia c. Italia*, cit., *Fernandes de Oliveira c. Portogallo*, cit., sono stati i genitori delle persone decedute a presentare i ricorsi. Nel caso *Velikova c. Bulgaria*, ric. n. 41488/98, sent. 18 maggio 2000, la Corte ha ritenuto sufficiente il solo legame di convivenza stabile – nel caso di specie perdurante da dodici anni – ai fini della ricevibilità di un ricorso presentato dalla compagna di un indiziato ucciso mentre era in custodia della polizia dopo essere stato arrestato e detenuto per dodici ore con l'accusa di furto di bestiame. Nel caso *Yurtsever e altri c. Turchia*, ric. n. 22965/10, sent. 8 luglio 2014, par. 49-50, relativo alla morte di un soggetto sospettato di terrorismo, arrestato con l'utilizzo della forza e posto in custodia cautelare, deceduto durante l'intervento chirurgico resosi necessario a seguito delle percosse subite dalle forze dell'ordine, la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato da tredici familiari – condannando lo Stato turco per violazione dell'art. 2 CEDU – nonostante quest'ultimo avesse eccepito il difetto dello *status* di “vittima” in capo alla cognata e ai nipoti. La Corte di Strasburgo ha ricordato, in particolare, che, secondo la propria giurisprudenza, «toujours et de manière inconditionnelle» genitori, fratelli, sorelle e nipoti di una persona la cui morte si presume possa implicare la responsabilità delle autorità statali possono sostenere di essere “vittime” di una violazione dell'art. 2 della Convenzione, anche qualora i parenti più stretti, come i figli, non abbiano presentato ricorso («même lorsque des parents plus proches, tels les propres enfants du défunt, n'ont pas présenté de requête»). La Corte

Invece, quanto ai ricorsi presentati da cugini, la Corte non ha sempre ritenuto di per sé sufficiente il legame di parentela per attribuire la qualifica di “vittima” della violazione, talvolta dichiarandoli ricevibili¹⁹ e talvolta no²⁰.

Con riferimento al caso concreto, la Corte ha osservato che il solo elemento addotto dalla ricorrente a sostegno della prossimità con la vittima, oltre al legame di parentela, è stato il riconoscimento, da parte delle autorità italiane, della posizione di parte lesa nell'ambito del procedimento penale. Tuttavia, la Corte ha sottolineato che le condizioni di ammissibilità dei ricorsi individuali *ex art. 34* della Convenzione non coincidono necessariamente con i criteri utilizzati negli ordinamenti nazionali: le disposizioni interne possono infatti essere dirette al perseguimento di uno scopo diverso da quello dell'art. 34 CEDU, che mira ad assicurare una garanzia effettiva per i soggetti colpiti da violazioni dei diritti fondamentali²¹.

Pertanto, in considerazione dell'assenza di qualsiasi indicazione che la ricorrente avesse un interesse legittimo in quanto “parente stretto”, la Corte ha escluso che la cugina del soggetto deceduto potesse essere qualificata come “vittima” della violazione e, pertanto, ha ritenuto ammissibile il ricorso soltanto nella misura in cui esso è stato introdotto dallo zio, riconoscendo solo a quest'ultimo lo *status* di “vittima”

Tuttavia, tale posizione della Corte nella valutazione del possesso dello *status* di “vittima” di una violazione della Convenzione desta, come vedremo nel prosieguo, più di una perplessità.

2.1. Contraddittorietà con i precedenti giurisprudenziali della Corte

Il mancato riconoscimento della legittimazione a ricorrere in capo alla cugina nel caso *Fabris e Parziale* ha assunto poca rilevanza sul piano concreto, stante il riconoscimento della legittimazione dell'altro ricorrente, lo zio, e la conseguente necessità di esaminare comunque il caso nel merito. Sembra opportuno notare da subito che, comunque, nessuna diversa

ha inoltre osservato come, nel caso di specie, anche i giudici nazionali avessero riconosciuto la legittimazione dei familiari nel procedimento interno contro gli agenti di polizia (ivi, par. 50).

¹⁹ La Corte di Strasburgo ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato da una cugina nel caso *Armani Da Silva c. Regno Unito*, ric. n. 5878/08, sent. 30 marzo 2016, par. 189 (sul caso v. M. E. GENNUSA, *Armani da Silva c. Regno Unito: il diritto alla vita ai tempi del terrorismo*, in *Quad. cost.*, 2016, p. 600 ss., nonché *oltre*, par. 2.1). Analogamente, nel caso *Van Melle e altri c. Paesi Bassi*, ric. n. 19221/08, dec. 29 settembre 2009, come si dirà diffusamente *oltre*, par. 2.1, la Corte di Strasburgo, pur avendo dichiarato il ricorso irricevibile per manifesta infondatezza, ha riconosciuto la legittimazione a ricorrere ad un cugino e ad una cognata di due delle vittime dirette, decedute prima di poter presentare il ricorso. Inoltre, anche nella sentenza *Arapkhanov c. Russia*, ric. n. 2215/05, sent. 3 ottobre 2013, par. 107 (sulla quale v. *oltre*, par. 2.1), la Corte ha dichiarato ammissibile un ricorso presentato da alcuni familiari, compreso un cugino della vittima, deceduta per mano di forze militari nel corso di una perquisizione domiciliare.

²⁰ Ad esempio, nel caso *Belkızı Kaya e altri c. Turchia*, ric. n. 33420/96, 36206/97, sent. 22 novembre 2005, par. 46-47, la Corte di Strasburgo non ha dichiarato ammissibile – in un caso concernente il decesso di alcuni soggetti, sospettati di favoreggiamento ad un movimento illecito, mentre erano in custodia delle forze di polizia – il ricorso presentato dal cugino di uno dei deceduti, ritenendo insufficiente il rapporto di parentela di quarto grado, ma confermando comunque l'ammissibilità in relazione ai parenti più stretti del defunto, ossia i fratelli, che avevano parimenti presentato ricorso.

²¹ Sulla necessità di interpretare il requisito della “vittima” previsto dall'art. 34 CEDU in modo autonomo e indipendente dalle nozioni nazionali relative alla capacità, alla legittimazione o all'interesse ad agire v., con specifico riguardo per violazioni dell'art. 2 CEDU, Corte europea dei diritti dell'uomo, *Van Melle e altri c. Paesi Bassi*, cit.; *Yurtsever e altri c. Turchia*, cit., par. 48. In tema v. anche G. RAIMONDI, *La qualità di “vittima”*, cit., p. 7 ss.

conseguenza si sarebbe verificata ai fini dell'esame del ricorso se la Corte avesse ammesso anche la cugina quale ricorrente.

Occorre ciononostante osservare come l'atteggiamento della Corte di Strasburgo nel negare tale legittimazione alla cugina si ponga in rapporto di contraddittorietà con alcuni precedenti della Corte stessa.

Ad esempio, nel caso *Armani Da Silva c. Regno Unito*²² la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato dalla cugina di un cittadino brasiliano, ucciso per errore da agenti di polizia che lo avevano scambiato per un terrorista, senza richiedere la dimostrazione di alcun legame particolare tra la ricorrente e la vittima diretta della violazione oltre al mero vincolo di parentela²³.

Allo stesso modo, con la decisione *Van Melle e altri c. Paesi Bassi*,²⁴ la Corte, nonostante abbia dichiarato il ricorso manifestamente infondato, ha espressamente riconosciuto la legittimazione a ricorrere in capo al cugino di un detenuto morto in un incendio scoppiato in un centro di detenzione aeroportuale, ritenendo peraltro ininfluenza il fatto che egli non avesse partecipato al procedimento giudiziario interno²⁵.

Anche nel caso *Arapkhanov c. Russia*²⁶, la Corte di Strasburgo ha dichiarato ammissibile senza riserve un ricorso presentato dalla moglie, dai figli, dalla madre e dal cugino della vittima diretta della violazione, un soggetto ucciso durante una perquisizione nella propria abitazione ad opera di alcuni militari alla ricerca di membri appartenenti a gruppi armati illeciti²⁷.

Di recente, la Corte di Strasburgo si è spinta ancora oltre, manifestando la tendenza ad una maggiore elasticità nell'interpretazione della nozione di "vittima" e nell'applicazione della relativa condizione di ricevibilità. Infatti, nel caso *Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu c. Romania*²⁸, la Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso presentato da

²² Corte europea dei diritti dell'uomo, *Armani Da Silva c. Regno Unito*, cit.

²³ La ricorrente ha invocato l'art. 2 CEDU per mancato rispetto della garanzia procedurale correlata all'obbligo di svolgere indagini ufficiali ed effettive (v. *supra*, par. 1), in quanto le indagini delle autorità statali non avevano condotto all'incriminazione di alcun agente di polizia. Pur non avendo riscontrato alcuna violazione dell'art. 2, condividendo la posizione dei giudici nazionali, secondo i quali, nonostante indagini approfondite, non erano individuabili sufficienti elementi di prova, la Corte di Strasburgo ha mostrato un orientamento piuttosto elastico nel dichiarare ammissibile il ricorso, ritenendo la cugina una "vittima" della violazione ai sensi dell'art. 34 CEDU e, pertanto, legittimata a pieno titolo a rivolgersi alla Corte.

²⁴ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Van Melle e altri c. Paesi Bassi*, cit.

²⁵ La vicenda era stata originata da un incendio scoppiato presso un centro di detenzione interno ad un aeroporto, nel quale erano reclusi alcuni detenuti in attesa di essere spostati in altri Paesi. Nell'incendio avevano perso la vita undici detenuti ed altre quindici persone erano rimaste ferite. Si sono rivolti alla Corte di Strasburgo, oltre ad alcuni dei detenuti sopravvissuti, anche un'organizzazione non governativa per i diritti umani e alcuni familiari delle vittime decedute nell'incendio. Pronunciandosi sulla questione del difetto di legittimazione della cognata e del cugino di due dei defunti, la Corte, ricordando, da una parte, che un ricorrente può affermare di essere "vittima" di una presunta violazione qualora sussista un legame sufficientemente diretto con il danno che sostiene di aver subito e, dall'altra, che nelle ipotesi di violazione dell'art. 2 CEDU i parenti prossimi delle persone decedute possono essere considerati ricorrenti a pieno titolo, ha riconosciuto sia alla cognata che al cugino la necessaria legittimazione a ricorrere ex art. 34 CEDU («[t]he Court is however prepared in the circumstances to proceed on the assumption that (...) both have the requisite standing before the Court»).

²⁶ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Arapkhanov c. Russia*, cit.

²⁷ Al par. 107 della sentenza, la Corte sottolineando le gravi questioni di fatto e di diritto («serious issues of fact and law under the Convention») sollevate dal ricorso, ha dichiarato, in maniera perentoria e senza alcuna precisazione ulteriore, che «[t]he complaint must therefore be declared admissible».

²⁸ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu c. Romania*, ric. n. 47848/08, sent. 17 luglio 2014.

un'organizzazione non governativa per conto di un giovane deceduto durante il ricovero in un ospedale psichiatrico.

In particolare, la Corte ha rimarcato l'assoluta eccezionalità del caso – rappresentata dall'estrema vulnerabilità della vittima diretta²⁹, un soggetto sieropositivo con disabilità mentale, deceduto senza alcun parente³⁰, nonché dalla gravità della violazione (diritto alla vita garantito dall'art. 2 CEDU) – conferendo la legittimazione a ricorrere per conto della vittima all'organizzazione.

Invero, sebbene abbia precisato che l'organizzazione ricorrente, stante la mancata dimostrazione di un “*sufficiently close link*” con la vittima diretta, non potesse essere ricompresa in una delle categorie di “vittima indiretta, futura o potenziale”³¹, la Corte ha confermato la

²⁹ La posizione di assoluta vulnerabilità della vittima ha giustificato un'interpretazione elastica del relativo requisito di ammissibilità anche nel caso *İlhan c. Turchia*, cit., par. 49 ss., originato dal ricorso presentato dal fratello della vittima diretta, un soggetto pesantemente percosso in occasione del suo arresto da parte di forze di polizia, senza ricevere adeguate cure mediche per le gravissime ferite riportate, asseritamente in ragione della sua appartenenza alla minoranza curda. Il governo turco aveva eccepito il difetto dello *status* di vittima in capo al ricorrente, in quanto egli non aveva preso parte al procedimento dinanzi agli organi convenzionali in veste di rappresentante legale del fratello. La vittima era peraltro, ad avviso delle autorità turche, in grado di introdurre il ricorso e partecipare autonomamente al procedimento: la ricevibilità del ricorso avrebbe inoltre implicato l'allargamento ingiustificato del novero dei soggetti (*in primis*, parenti e amici delle vittime) che avrebbero potuto presentare ricorsi alla Corte, pretendendo un risarcimento per se stessi (ivi, par. 49). La Corte, ricordando che le disposizioni concernenti l'ammissibilità dei ricorsi devono essere applicate con un certo grado di flessibilità e senza eccessivo formalismo (ivi, par. 50: «rules of admissibility must be applied with some degree of flexibility and without excessive formalism»), ha fatto leva su *diversi* fattori per motivare la ricevibilità del ricorso, respingendo tutte le eccezioni preliminari del governo turco. Innanzitutto, la Corte ha rilevato lo stato di grave incapacità e vulnerabilità in cui versava la vittima diretta, che ha giustificato la proposizione del ricorso da parte del fratello per conto della vittima stessa, la quale non era in condizione di presentare autonomamente il ricorso («[t]he application introduced by the applicant also made it clear that he was complaining on behalf of his brother who, considering his state of health, was not in a position to pursue the application himself»), in considerazione del suo stato di salute (a causa del trauma cranico e della commozione cerebrale era stato in pericolo di vita ed aveva riportato un edema cerebrale, un'emiparesi sinistra, problemi di deambulazione, soffriva di una perdita di funzionalità del sessanta per cento sul lato sinistro e recenti esami cerebrali avevano mostrato un'area di atrofia cerebrale) e del fatto che fosse analfabeta e non in grado di firmare scrivendo il proprio nome (generalmente apponeva la propria impronta digitale sui documenti). La Corte ha inoltre osservato come il ricorrente abbia dimostrato di essere comunque “directly affected” dalla violazione, in quanto era stato proprio lui il familiare recatosi immediatamente in ospedale non appena venuto a conoscenza dell'incidente occorso del fratello, prendendo le misure necessarie per fornirgli la necessaria assistenza medica (ivi, par. 52). Infine la Corte ha anche sottolineato la speciale considerazione che meritano i casi in cui sono lamentate presunte violazioni degli articoli 2 e 3 della Convenzione da parte delle forze di sicurezza. In conclusione la Corte ha escluso. In conclusione, la Corte ha escluso la sussistenza di circostanze integranti un abuso del sistema convenzionale nel consentire al fratello di presentare il ricorso a proprio nome ma per conto del fratello – anche in quanto quest'ultimo aveva mostrato di acconsentire al procedimento, essendo comparso dinanzi ai delegati della Commissione per rendere dichiarazioni –, specialmente in considerazione dell'oggetto e dello scopo delle disposizioni della Convenzione, che deve essere interpretata ed applicata in modo da rendere le garanzie dei diritti umani pratiche ed effettive (ivi, par. 54-55).

³⁰ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu c. Romania*, cit., par. 104 e 107.

³¹ Sembra opportuno notare che ai fini dell'ammissibilità di un ricorso *ex art.* 34 CEDU, lo *status* di “vittima”, che deve permanere in capo al ricorrente per l'intera procedura, è stato riconosciuto anche a soggetti che non sono stati destinatari diretti della violazione ed in particolare alle c.d. “vittime indirette”, alle “vittime potenziali” e alle “vittime future”. Per “vittime indirette” la Corte ha inteso soggetti che non sono stati colpiti personalmente e direttamente dalla violazione, ma hanno comunque patito un pregiudizio significativo a causa della stessa (al riguardo v. A. DI STASI, *La tutela procedurale*, cit., p. 56, che esemplifica attraverso il caso del

necessità di concedere all'organizzazione la legittimazione a ricorrere quale rappresentante della vittima, pur in mancanza di apposita procura³².

2.2. *La valutazione del legame affettivo con la vittima diretta e il (preminente) valore del bene della vita*

Nel rifiuto al riconoscimento della legittimazione in capo alla cugina, la Corte sembra aver attribuito rilevanza prioritaria, condividendo sul punto gli argomenti del governo³³, all'assenza di dimostrazione della «réalité du lien affectif» nel rapporto tra la cugina e la vittima diretta³⁴. La Corte ha quindi mostrato di pretendere la dimostrazione di un legame affettivo sufficientemente intenso tra i ricorrenti e le vittime dirette delle violazioni dell'art. 2 CEDU. In buona sostanza, la Corte pare aver richiesto la prova dell'effettività della relazione affettiva, la quale deve possedere un riscontro pratico nella situazione di fatto, da valutare, nell'ambito del caso concreto, ai fini della determinazione delle conseguenze dannose delle violazioni sulla vittima indiretta.

A tal fine, pur escludendo – come mostra la consolidata giurisprudenza della Corte – la rilevanza predominante di un formale legame di parentela stretta³⁵, la Corte sembra aver comunque richiesto un legame sufficientemente intenso con la vittima diretta, in modo che anche la vittima indiretta possa essere considerata “directly affected” dalla violazione.

Nel caso concreto la Corte non ha ritenuto sufficiente, ai fini della dimostrazione dell'intensità del legame affettivo, il fatto che la cugina fosse stata riconosciuta dalle autorità interne come parte offesa e avesse promosso e dato costante impulso, unitamente allo zio, alla procedura giudiziaria nazionale volta ad accertare le circostanze del decesso e le eventuali responsabilità in capo alle autorità statali.

Tuttavia, occorre notare che, in circostanze analoghe, la Corte non ha sempre richiesto la medesima dimostrazione di un particolare grado di intensità del rapporto affettivo, dando rilevanza all'importanza del bene della vita tutelato dall'art. 2 CEDU³⁶.

decesso della «vittima diretta» antecedentemente all'introduzione del ricorso, come nell'ipotesi di un familiare stretto di un soggetto internato in un ospedale psichiatrico o di un soggetto scomparso durante la detenzione in carcere. La nozione di “vittima potenziale” è riconducibile, ad esempio, all'ipotesi in cui l'interessato sia stato obbligato a mutare i propri comportamenti «rischiando di subire direttamente gli effetti della legislazione, astrattamente idonea a provocare violazioni della Convenzione (v. *Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda*, ric. n. 14234/88, 14235/88, sent. 29 ottobre 1992; *Rotaru c. Romania*, ric. n. 28341/95, sent. 4 maggio 2000; *Burden c. Regno Unito*, ric. n. 13378/05, sent. 29 aprile 2008, par. 34; *Tănase c. Moldova*, ric. n. 7/08, sent. 27 aprile 2010), ovvero nel caso di un'extradizione, non ancora disposta, verso uno Stato in cui vige la pena di morte (v. M. CASTELLANETA, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 16). In circostanze eccezionali è stata altresì ammessa la possibilità di presentare ricorsi per violazioni future, a condizione che la probabilità di realizzazione delle stesse sia comprovata da «*indices raisonnables et convaincants*» e non da meri sospetti o congetture (v. *Tauira e altri c. Francia*, ric. n. 28204/95, dec. 4 dicembre 1995; *Federation Chretienne des Temoins de Jehovah de France c. Francia*, ric. n. 53430/99, dec. 6 novembre 2001; *Ada Rossi e altri c. Italia*, ric. n. 55185/08, 55483/08, 55516/08, 55519/08, 56010/08, 56278/08, 58420/08, 58424/08, dec. 16 dicembre 2008).

³² Sul caso *Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu c. Romania*, cit., v. il commento di M. DE SALVIA, *Arrêt Centre de Ressources Juridiques (CRJ) au nom de Valentin Câmpeanu du 17 juillet 2014 c. Roumanie*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2018, p. 1096, il quale ha rilevato che «il est hors de doute que la ligne de démarcation entre les notions de victime directe, victime potentielle et actio popularis, couplées avec la question de la représentation du requérant devant la Cour, s'estompe lentement, mais sûrement».

³³ Corte europea dei diritti dell'uomo, *Fabris e Parziale c. Italia*, cit., par. 35.

³⁴ V. *supra*, par. 2.

³⁵ V. *supra*, par. 2.

³⁶ Così, nei già richiamati casi riguardanti violazioni del diritto alla vita, *Van Melle e altri c. Paesi Bassi*, cit., *Armani Da Silva c. Regno Unito*, cit., entrambi presentati da cugini delle vittime dirette ed entrambi dichiarati ricevibili, la

Infatti, la protezione del diritto alla vita, garantito dall'art. 2 CEDU, ha un ruolo centrale nel sistema convenzionale in ragione della collocazione del valore della vita al vertice della gerarchia dei più preziosi valori irrinunciabili. Tale collocazione apicale sembra poter giustificare la richiesta di una connessione minima (*rectius*, di minore intensità rispetto a quella richiesta per violazioni di altri diritti protetti dalla Convenzione) con la vittima diretta per poter qualificare un soggetto come “vittima indiretta”, legittimata a presentare ricorso alla Corte di Strasburgo.

Tale affermazione – condivisa dalla Corte in alcuni dei suoi citati provvedimenti giurisdizionali, ma non nel caso in esame – sembra trovare ulteriore conforto, come vedremo nel paragrafo successivo, nel fatto che il riconoscimento dello *status* di “vittima” ai fini della legittimazione a presentare ricorso *ex art.* 34 CEDU è slegato dal diritto di ottenere un'equa soddisfazione ai sensi dell'art. 41 della Convenzione.

2.3. Irrilevanza del riconoscimento dello *status* di “vittima” ai fini dell'equa soddisfazione *ex art.* 41 CEDU

Un'ulteriore ipotesi da valutare per tentare di trovare una convincente motivazione all'esclusione della cugina quale ricorrente potrebbe essere incentrata sul rapporto tra riconoscimento dello *status* di “vittima” ai fini della ricevibilità del ricorso e diritto all'equa soddisfazione *ex art.* 41 CEDU per il ricorrente³⁷.

In altri termini, occorre domandarsi se la Corte abbia deciso di escludere la sussistenza dello *status* di “vittima” in capo alla cugina, in quanto non ha ritenuto opportuno creare un precedente in relazione alla riconoscibilità di equa soddisfazione in caso di ricorsi presentati da familiari in circostanze analoghe a quelle del caso di specie.

Tale ipotesi, tuttavia, sembra poter essere scartata, in quanto la Corte ha già avuto modo di specificare che la condizione di “vittima” può sussistere anche in assenza di danno rilevante ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, posto che tale danno, di natura patrimoniale o non patrimoniale, deve essere oggetto di apposito e specifico accertamento³⁸.

Corte di Strasburgo non pare aver preteso la dimostrazione di un legame affettivo particolarmente intenso tra il ricorrente e la vittima diretta ai fini della ricevibilità dei ricorsi: nel primo caso, la Corte ha ritenuto ininfluenza il fatto che il cugino non avesse partecipato al procedimento giudiziario interno, circostanza questa che avrebbe comprovato un'intensità del legame affettivo quantomeno equiparabile a quella del caso in commento; nel secondo caso la Corte, addirittura, non ha dato atto nella sentenza di alcun legame affettivo ulteriore rispetto al mero vincolo di parentela, dovendosene dedurre l'assenza di una specifica dimostrazione al riguardo. Nel caso *Centre for Legal Resources on behalf of Valentin Câmpeanu c. Romania*, cit., come abbiamo visto *supra*, par. 2.2, essendo stato presentato il ricorso da una organizzazione non governativa per conto della vittima diretta, sebbene in un contesto del tutto eccezionale, nemmeno il vincolo di parentela è stato richiesto ai fini della dichiarazione di ricevibilità del ricorso.

³⁷ Vale la pena ricordare, seppur succintamente, che ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, nel caso in cui la Corte di Strasburgo rilevi la sussistenza di una violazione della Convenzione o dei Protocolli, è prevista la possibilità di accordare – se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette di rimuovere integralmente le conseguenze della violazione – un'«equa soddisfazione alla parte lesa».

³⁸ In tal senso v. Corte europea dei diritti dell'uomo, *Wassink c. Paesi Bassi*, ric. n. 12535/86, sent. 27 settembre 1990, par. 38, nonché la già richiamata sentenza *İlhan c. Turchia*, cit., par. 52-53, nella quale la Corte ha espressamente affermato che «victim status may exist even where there is no damage, such an issue being relevant under Article 41 (...) of the Convention, where pecuniary or non-pecuniary damage flowing from the breach must be established. (...) [T]he Court notes that whether or not the applicant can claim damages in his own right is separate from the consideration of whether he may validly introduce the application».

Infatti, la possibilità di richiedere ed ottenere l'equa soddisfazione prevista dall'art. 41 CEDU deve essere oggetto di una valutazione separata e distinta rispetto all'accertamento della sussistenza delle condizioni di ricevibilità del ricorso³⁹.

Nel caso di specie, la Corte avrebbe quindi potuto senz'altro considerare anche la cugina quale "vittima" ai fini della presentazione del ricorso, senza essere tenuta ad accordare equa soddisfazione in caso di accoglimento del ricorso.

3. Osservazioni conclusive

La sentenza *Fabris e Parziale c. Italia* si inserisce nel corposo filone giurisprudenziale della Corte di Strasburgo relativo ai casi di decessi avvenuti all'interno di istituti carcerari. La pronuncia, tuttavia, lascia perplessi non solo in relazione al contributo offerto per il chiarimento del contenuto degli obblighi positivi derivanti dall'art. 2 CEDU, ma anche in riferimento alle valutazioni sul possesso dello *status* di "vittima" in capo ai ricorrenti nei casi in cui la vittima diretta della presunta violazione dell'art. 2 CEDU sia deceduta senza possibilità di presentare ricorso alla Corte di Strasburgo o sia comunque impossibilitata a farlo.

In particolare, sebbene la Corte, in alcuni precedenti giurisprudenziali, abbia dichiarato ricevibili alcuni ricorsi presentati da cugini delle vittime dirette senza dimostrazione di uno specifico ed intenso legame affettivo, nel caso *Fabris e Parziale* la Corte ha notato la carenza di elementi a sostegno di un'intensa relazione affettiva tra la vittima diretta e la cugina ricorrente, escludendo conseguentemente che quest'ultima potesse essere qualificata quale "vittima" ai fini della presentazione del ricorso *ex art.* 34 CEDU.

Tale circostanza – oltre a confermare la difficoltà di sviluppare principi generali in materia, stante la necessità di esprimersi sempre in relazione alle specificità del caso concreto – suscita perplessità anche in ordine all'adeguata considerazione che deve essere attribuita al diritto alla vita tutelato dall'art. 2 CEDU. Quest'ultimo, alla luce della straordinarietà del bene tutelato, dovrebbe essere slegato da operazioni interpretative eccessivamente rigorose nella valutazione della condizione di "vittima" del ricorrente, richiedendo, diversamente, una minore intensità nella relazione tra il ricorrente e la vittima diretta, in quanto l'azione dinanzi alla Corte di Strasburgo è sostanzialmente diretta alla tutela del bene della vita che assume così una valenza di interesse generale.

Al riguardo non va infatti trascurato che la finalità ultima della Convenzione e della missione perseguita dalla Corte di Strasburgo è la garanzia della più effettiva e piena tutela dei diritti fondamentali⁴⁰, senza che questa possa essere messa in discussione da

³⁹ Ad esempio, nel caso *İlhan c. Turchia*, cit., par. 113, la Corte, pur avendo dichiarato ricevibile il ricorso presentato dal fratello per conto della vittima diretta, non ha riconosciuto alcuna equa soddisfazione al ricorrente a titolo personale, mentre in altri casi, come *Yurtsever e altri c. Turchia*, cit., e *Arapkhanov c. Russia*, cit., la Corte ha graduato l'entità dell'equa soddisfazione in funzione del legame di parentela e del legame affettivo con le vittime dirette della violazione.

⁴⁰ Cfr. *İlhan c. Turchia*, cit., par. 50 in cui la Corte ha ribadito l'importanza dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione in maniera tale da garantire l'effettività delle garanzie convenzionali, ricordando che «[r]egard must also be had to the object and purpose of those rules and of the Convention generally, which, as a treaty for the collective enforcement of human rights and fundamental freedoms, must be interpreted and applied so as to make its safeguards practical and effective».

interpretazioni eccessivamente formalistiche delle condizioni di ammissibilità dei ricorsi individuali.

Tale assunto assume ulteriore rilevanza se si considera che l'attribuzione della qualifica di "vittima" ai fini della presentazione di ricorsi può essere slegata dal riconoscimento di equa soddisfazione *ex art. 41 CEDU*, scongiurando quindi il pericolo di azioni abusive dirette ad ottenere una soddisfazione a titolo personale per i ricorrenti che non possiedano un legame sufficientemente intenso con la vittima diretta. Se la Corte ha forse voluto scoraggiare tale genere di azioni, non riconoscendo la legittimazione a ricorrere alla cugina, essa potrebbe avere creato, tuttavia, un pericoloso precedente nell'accertamento (forse eccessivamente) rigoroso dello *status* di "vittima" del ricorrente nei casi di violazione dell'art. 2 CEDU.